

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 15-4663

**Corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria ai sensi dell'art. 96 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.. Modifica della DGR 16-546 del 22 novembre 2019.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

con gli articoli 91 e 92 dell'ACN 23 marzo 2005 (integralmente confermati nel vigente ACN 27/05/2009) per la disciplina dei rapporti con i MMG e s.m.i vengono disciplinati rispettivamente l'organizzazione della Emergenza Sanitaria Territoriale (EST) e le modalità di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato del servizio medesimo;

con l'art. 96 lo stesso ACN (integralmente confermato nel vigente ACN 27/05/2009) ha previsto la predisposizione da parte delle Regioni di corsi formativi per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale;

con D.G.R. n. 16-546 del 22 novembre 2019 la Giunta regionale ha approvato le nuove disposizioni relative al percorso formativo per il conseguimento del titolo all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118, stabilendo nell'Allegato B) punto 8 parte integrante e sostanziale della richiamata deliberazione, che l'ammissione definitiva dei discenti al corso debba avvenire a cura dell'Amministrazione Regionale a seguito del superamento di una prova di ammissione effettuata mediante questionario di 50 domande a scelta multipla, su nozioni di base e argomenti di natura generale afferenti alle discipline del corso, prescelte tra le domande predisposte e pubblicate dal MIUR per il "Concorso Scuole di Specialità" inerenti le discipline attinenti l'area dell'emergenza sanitaria, e che l'attribuzione dei posti per la partecipazione ai corsi è disposta in conformità alle risultanze dei bandi e nei limiti del numero dei posti prefissati per ciascuna edizione.

Rilevato che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile decremento degli organici dedicati all'emergenza territoriale non supportato da un adeguato reclutamento di personale in grado di soddisfare il fabbisogno di medici di Emergenza territoriale e che la richiesta di partecipazione ai Corsi per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale è di norma inferiore al numero di posti messi a disposizione per il corso di cui trattasi, si ritiene di stabilire che la verifica delle conoscenze iniziali è da considerarsi insita nello svolgimento del corso la cui organizzazione è demandata a una o più aziende sanitarie sede di Centrale operativa individuate; nel caso in cui le richieste di partecipazione al corso fossero superiori al numero dei posti messi a disposizione, l'accesso allo stesso sarà subordinato al superamento di una prova selettiva organizzata dalla Direzione regionale competente.

Pertanto il punto 8) dell'Allegato B) della D.G.R. 16-546 del 22 novembre 2019 viene modificato e così sostituito:

**8) Eventuale prova selettiva per la partecipazione al corso**

*A seguito di avviso di partecipazione al corso, nel caso in cui il numero di partecipanti fosse superiore al numero di posti messi a disposizione per il corso, l'accesso sarà soggetto a prova selettiva organizzata dalla Direzione regionale competente, mediante questionario di 50 domande a scelta multipla su nozioni di base e argomenti di natura generale afferenti alle discipline del corso,*

*prescelte tra le domande predisposte e pubblicate dal MIUR per il “Concorso Scuole di Specialità” e/o predisposte da un apposito Gruppo di lavoro individuato dal Settore regionale competente, inerenti le discipline attinenti l’area dell’emergenza sanitaria. La prova ha la durata di sessanta minuti.*

*La Commissione d’esame dispone di 50 punti per la prova scritta.*

*Al fine dell’assegnazione del punteggio, ad ogni risposta esatta viene assegnato 1 punto. Non è possibile assegnare frazioni inferiori di punteggio né considerare risposte parzialmente esatte. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte che presentino correzioni.*

*In caso di parità di punteggio, ha diritto di precedenza sulla prima edizione del corso chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.*

*L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze del/i bandi e nei limiti del numero dei posti prefissati per ciascuna edizione.*

*Nel primo STEP del corso, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata in caso di rinuncia o decadenza di medici corsisti che abbiano superato il limite massimo di assenza consentito. Il medico subentrante nella frequenza potrà assentarsi solo fino a concorrenza delle ore di assenza previste per il primo STEP.*

*L’eventuale prova della quale deve essere redatto apposito verbale, viene eseguita con le modalità sopra precisate e alla presenza di:*

- *Direttore DEA/PS designato dalla Regione Piemonte (Presidente),*
- *un Direttore del corso delle sedi individuate per lo svolgimento delle attività formative scelto dalla Regione Piemonte,*
- *Direttore di Centrali Operative 118 scelto dalla Regione Piemonte,*
- *un rappresentante regionale scelto fra i dipendenti del Settore regionale competente,*
- *un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.*

*L’Amministrazione Regionale comunica ai candidati l’esito della prova nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.*

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale,

Visti gli Accordi Collettivi Nazionali dei Medici di Medicina Generale e successivi Accordi regionali;

visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo 165/2001;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 23 /2008;

vista la D.G.R. 16-546 del 22 novembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa al bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di modificare e sostituire il punto 8) dell'allegato B) della DGR 16-546 del 22 novembre 2019 così come di seguito riportato:

### **8) Eventuale prova selettiva per la partecipazione al corso**

*A seguito di avviso di partecipazione al corso, nel caso in cui il numero di partecipanti fosse superiore al numero di posti messi a disposizione per il corso, l'accesso sarà soggetto a prova selettiva organizzata dalla Direzione regionale competente, mediante questionario di 50 domande a scelta multipla su nozioni di base e argomenti di natura generale afferenti alle discipline del corso, prescelte tra le domande predisposte e pubblicate dal MIUR per il "Concorso Scuole di Specialità" e/o predisposte da un apposito Gruppo di lavoro individuato dal Settore regionale competente, inerenti le discipline attinenti l'area dell'emergenza sanitaria. La prova ha la durata di sessanta minuti.*

*La Commissione d'esame dispone di 50 punti per la prova scritta.*

*Al fine dell'assegnazione del punteggio, ad ogni risposta esatta viene assegnato 1 punto. Non è possibile assegnare frazioni inferiori di punteggio né considerare risposte parzialmente esatte. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte che presentino correzioni.*

*In caso di parità di punteggio, ha diritto di precedenza sulla prima edizione del corso chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.*

*L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze del/i bandi e nei limiti del numero dei posti prefissati per ciascuna edizione.*

*Nel primo STEP del corso, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata in caso di rinuncia o decadenza di medici corsisti che abbiano superato il limite massimo di assenza consentito. Il medico subentrante nella frequenza potrà assentarsi solo fino a concorrenza delle ore di assenza previste per il primo STEP.*

*L'eventuale prova della quale deve essere redatto apposito verbale, viene eseguita con le modalità sopra precisate e alla presenza di:*

- *Direttore DEA/PS designato dalla Regione Piemonte (Presidente),*
- *un Direttore del corso delle sedi individuate per lo svolgimento delle attività formative scelto dalla Regione Piemonte,*
- *Direttore di Centrali Operative 118 scelto dalla Regione Piemonte,*
- *un rappresentante regionale scelto fra i dipendenti del Settore regionale competente,*
- *un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.*

*L'Amministrazione Regionale comunica ai candidati l'esito della prova nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.*

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa a carico del al Bilancio Regionale;
- di demandare al Dirigente del Settore regionale competente della Direzione Sanità e Welfare, Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di confermare in ogni altra parte la D.G.R. n. 16-546 del 22 novembre 2019.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)